

**ASSEMBLEA DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

**Verbale del 27 ottobre 2021**

Alle ore 9:00 è validamente costituita in seconda convocazione, in videoconferenza su zoom e opportunamente registrata, l'Assemblea ordinaria dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili regolarmente convocata a mezzo email del 18.10.2021, avente il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Esame proposta individuazione delle modalità e dei mezzi consentiti per l'effettuazione di pubblicità informativa da parte degli iscritti ODCEC in esecuzione al regolamento riferito alle "Norme di Deontologia Professionale" modificato dall'assemblea ordinaria degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 30 luglio 2021 e deliberazioni conseguenti.
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente Manuela Graziani dà atto che alle ore 9:10 sono presenti, oltre a lei, i convocati componenti del Consiglio, Monica Leardini, Daniela Mina, Massimo Tamagnini e Franco Norri e il Membro del Collegio dei Revisori Massimo Tumietto. Pertanto il Presidente chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Segretario Daniela Mina che presente accetta.

Si allega al presente verbale l'elenco dei presenti alla seduta assembleare rappresentato da n. 34 iscritti.

**1. Comunicazioni del Presidente**

In merito al primo punto all'odg il Presidente rappresenta all'assemblea le difficoltà ripetutamente riscontrate dalla segreteria dell'Ordine nel reperire la disponibilità degli iscritti a favore delle attività dell'Ordine, con particolare riferimento ai membri delle Commissioni per gli esami di Stato e del Comitato Elettorale. Il Presidente invita quindi gli iscritti che non fanno parte degli organi di gestione e controllo dell'Ordine, né partecipano alle Commissioni di studio interne all'ODCEC o ad altri gruppi di lavoro, di volersi rendere disponibili (almeno una tantum) quali membri delle Commissioni d'esame e/o altre necessità per lo svolgimento delle comuni attività dell'Ordine, rientrando peraltro anche nelle norme di deontologia professionale la partecipazione alle predette attività.

**2. Esame proposta individuazione delle modalità e dei mezzi consentiti per l'effettuazione di pubblicità informativa da parte degli iscritti ODCEC in esecuzione al regolamento riferito alle "Norme di Deontologia Professionale" modificato dall'assemblea ordinaria degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 30 luglio 2021 e deliberazioni conseguenti.**

Per quanto riguarda il secondo punto posto all'Ordine del Giorno ovvero *"Esame proposta individuazione delle modalità e dei mezzi consentiti per l'effettuazione di pubblicità informativa da parte degli iscritti ODCEC in esecuzione al regolamento riferito alle "Norme di Deontologia Professionale" modificato dall'assemblea ordinaria degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 30 luglio 2021 e deliberazioni conseguenti;"* il Presidente rammenta ai presenti che, in occasione dell'assemblea ordinaria degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 30 luglio 2021, è stata approvata la modifica al regolamento riferito alle *"Norme di Deontologia Professionale"* che prevede, tra le altre e con riferimento all'art. 10, l'introduzione della possibilità per il Dottore Commercialista e/o all'Esperto Contabile di effettuare pubblicità informativa che anteriormente alla summenzionata modifica era tassativamente vietata.

Il Presidente da quindi lettura della nuova formulazione dell'art. 10 del regolamento riferito alle *"Norme di Deontologia Professionale"* modificato dall'assemblea ordinaria degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 30 luglio 2021 che viene integralmente trascritto come segue:

**"Art. 10**

*Al dottore commercialista e/o all'Esperto Contabile è consentita la pubblicità informativa, mediante la quale poter comunicare informazioni attinenti all'attività professionale svolta ed ai servizi offerti alla clientela, ai titoli professionali, alle specializzazioni possedute ed al curriculum personale, nonché alla composizione e struttura organizzativa dello studio.*

*Con apposita deliberazione da adottarsi da parte del Consiglio Direttivo e da sottoporre all'Approvazione dell'Assemblea e da comunicarsi a tutti gli iscritti a mezzo raccomandata a.r. o sistemi equipollenti, verranno individuate le modalità ed i mezzi consentiti per l'effettuazione della pubblicità informativa.*

*L'eventuale effettuazione di pubblicità informativa in violazione delle disposizioni che precedono è passibile di sanzione disciplinare con le modalità e nei termini stabiliti agli artt. 34 e seguenti dello statuto ODCEC.*

*E' vietata ogni forma di pubblicità promozionale ai fini commerciali, nonché la divulgazione di informazioni riguardanti i compensi professionali o informazioni riguardanti la propria clientela e/o le loro imprese, iniziative o attività.*

*I siti internet, le pagine sui social network ed i mezzi di comunicazione come la carta stampata adottati dall'Isritto, o dallo studio di cui fa parte, per finalità di comunicazione o di pubblicità informativa non possono contenere riferimenti o messaggi commerciali o promozionali.*

*Le forme, i contenuti, i mezzi e le modalità di comunicazione del messaggio di pubblicità informativa devono rispettare i criteri generalmente riconosciuti dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e devono essere improntati al buon gusto e decoro e salvaguardare l'immagine e la dignità della professione.*

*Le informazioni trasmesse devono essere chiare, veritiere e corrette e non possono essere imprecise, ingannevoli, offensive o comparative.*

*Non può essere effettuata alcuna pubblicità, nemmeno informativa, riferita ai propri clienti o ad altri rapporti clientelari.*

*Il titolo accademico di professore può essere utilizzato, qualora riferito ad un ruolo di professore universitario nel settore oggetto della professione, precisando la qualifica, la materia di insegnamento, l'istituto accademico di riferimento ed il periodo di svolgimento dell'incarico. L'utilizzo del titolo di cui al comma che precede, è subordinato al rilascio di preventiva ed apposita certificazione rilasciata dal corrispondente Ateneo e/o Istituto Accademico legalmente riconosciuto che ne identifichi il titolo, la qualifica e le materie oggetto dell'insegnamento ed il periodo di svolgimento dell'incarico.*

*Nelle comunicazioni e nei messaggi pubblicitari va riportato l'esatto titolo professionale, conformemente alle previsioni di cui alla normativa vigente, e precisamente il titolo di "dottore commercialista", di "ragioniere commercialista" o di "esperto contabile" a seconda della propria qualifica, con la completa indicazione dello specifico titolo professionale posseduto.*

*L'isritto può adottare segni distintivi propri o del proprio studio professionale e può utilizzare altresì i segni distintivi dell'Ordine professionale e del Consiglio*

*Nazionale, secondo le regole emanate dai rispettivi organismi”.*

L'Assemblea è quindi oggi chiamata, a mente del sopra trascritto art. 10 del regolamento riferito alle “Norme di Deontologia Professionale” modificato dall'assemblea ordinaria degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 30 luglio 2021 ad adottare apposita deliberazione atta ad individuare le modalità ed i mezzi consentiti per l'effettuazione della pubblicità informativa.

Con riferimento a tale previsione regolamentare, il Presidente propone all'Assemblea una corretta definizione della pubblicità informativa nei seguenti termini: la pubblicità informativa consiste nella comunicazione al pubblico di informazioni aventi ad oggetto, in particolare, l'attività professionale svolta ed ai servizi offerti alla clientela, le specializzazioni, i titoli professionali posseduti, la composizione e struttura organizzativa dello studio.

La pubblicità informativa è fondata esclusivamente su elementi di fatto quali che consentono al consumatore-cliente di scegliere consapevolmente il servizio di cui necessita.

La pubblicità informativa deve contenere informazioni chiare, veritiere, corrette e trasparenti, che non debbano essere equivocate, ingannevoli, denigratorie e/o offensive, comparative e suggestive essendo vietati comportamenti scorretti volti ad acquisire clienti.

In ragione di ciò va ravvisato il suo carattere peculiare che la distingue da messaggi pubblicitari di tipo suggestivo, ossia quei messaggi che *“non pubblicizzano caratteristiche dei beni o servizi, dati oggettivi, risultati, prezzi, ma si limitano a persuadere il consumatore attraverso espressioni, immagini, musica, refrain, privi completamente di contenuto informativo e dotati invece soltanto di evocazioni di tipo emotivo o irrazionale”.*

Tali ultimi messaggi non rientrando nel concetto di pubblicità informativa sono evidentemente vietati.

La pubblicità informativa non può quindi essere effettuata in maniera meramente suggestiva ma deve avere, come sopra chiarito, quel contenuto informativo, oggettivo e verificabile, che permetta al potenziale cliente di scegliere in maniera consapevole l'accesso al servizio. Solo in questi termini è ammessa la pubblicità informativa.

La pubblicità informativa è libera con i soli limiti previsti dalla legislazione vigente, dal regolamento deontologico, dalle deliberazioni adottate dal Consiglio ODCEC ed in ogni caso ispirata al buon gusto e decoro e salvaguardare l'immagine e la dignità della professione.

Così è vietata ogni forma di pubblicità con qualsiasi mezzo riferita ai propri clienti o ad altri rapporti clientelari così come pure la pubblicità promozionale ai fini commerciali, nonché la divulgazione di informazioni riguardanti i compensi professionali o informazioni riguardanti la propria clientela e/o le loro imprese, iniziative o attività.

L'utilizzo del titolo accademico e dell'esatto titolo professionale è consentito con le modalità ed i limiti stabiliti dall'art. 10 del regolamento riferito alle “Norme di Deontologia Professionale” modificato dall'assemblea ordinaria degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 30 luglio 2021, essendo vietato ogni diverso utilizzo.

L'utilizzo di segni distintivi dell'Ordine professionale e del Consiglio Nazionale, presuppone una specifica richiesta e specifica e preventiva autorizzazione da parte dei predetti organi.

Tutto quanto sopra premesso come regola e criteri generali ed inderogabili per l'effettuazione da parte del Dottore Commercialista e/o dell'Esperto Contabile della pubblicità informativa e che in caso contrario si appaleserebbe vietata e quindi in violazione delle disposizioni stabilite dall'art. 10 del regolamento riferito alle "Norme di Deontologia Professionale" modificato dall'assemblea ordinaria degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 30 luglio 2021, il Presidente propone all'Assemblea di deliberare l'individuazione delle modalità ed i mezzi consentiti per l'effettuazione della pubblicità informativa.

Al fine di evitare l'utilizzo strumentale e/o non autorizzato da parte degli iscritti della pubblicità informativa con conseguente possibilità di incorrere in eventuali sanzioni disciplinari ed al contempo e correlativamente allo scopo di evitare illegittime interpretazioni della norma sopra in dettaglio illustrata ed esaminata (ovvero dell'art.10 del regolamento riferito alle "Norme di Deontologia Professionale") ad opera del Consiglio ODCEC in relazione a forme di pubblicità non autorizzate, il Presidente propone all'Assemblea di adottare la presente deliberazione con la quale vengono indicate unicamente le modalità ed i mezzi consentiti per l'effettuazione della pubblicità informativa, di guisa che modalità e mezzi diversi da quelli in appresso elencati, si appalesino non consentiti e quindi vietati, prevenendo pertanto eventuali ambiti di discrezionalità e/o difficoltà interpretativa sia per gli iscritti che per il Consiglio.

Il Presidente propone all'Assemblea di considerare consentita la pubblicità informativa che, oltre a rispettare i criteri generali ed inderogabili per l'effettuazione da parte del Dottore Commercialista e/o dell'Esperto Contabile della pubblicità informativa nel rigoroso rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 10 del regolamento riferito alle "Norme di Deontologia Professionale" sia effettuata esclusivamente:

- su prodotti di cartoleria e materiale di consumo utilizzato nell'ambito dello studio del professionista iscritto ODCEC quali Block Notes, penne, matite, carpenne, fascette rilegatrici di atti e contratti;
- su siti internet propri dello studio con espressa esclusione di banner;
- siti web specifici nello sviluppo di contatti professionali e nella diffusione di contenuti specifici relativi al mercato di lavoro (tipo linkedin o community professionali).

La valutazione circa la rispondenza della scelta del mezzo rispetto ai parametri e mezzi sopra menzionati rinvenibili dagli obblighi e da divieti previsti dallo statuto ODCEC e dal regolamento deontologico così come quella relativa al contenuto dell'informazione pubblicitaria è in ogni caso rimessa all'autonomia di giudizio del Consiglio dell'Ordine che dovrà tenere in considerazione tutti gli aspetti caratterizzanti le singole fattispecie concrete.

La violazione delle disposizioni che precedono è passibile di sanzione disciplinare con le modalità e nei termini stabiliti agli artt. 34 e seguenti dello statuto ODCEC.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sugli argomenti posti al secondo punto all'odg.

Interviene in apertura della discussione la Rag. Daniela Mina la quale riferisce che la segreteria dell'Ordine ha ricevuto in data 21 ottobre 2021 una comunicazione e-mail della dott.ssa Sara Stefanelli avente ad oggetto "Convocazione Assemblea ODCEC 27.10.2021", la quale ha chiesto espressamente di leggerla nell'assemblea di oggi non potendo essere presente. La Rag. Mina procede quindi alla lettura della comunicazione e-mail in data 21/10/2021 della dott.ssa Sara Stefanelli che testualmente viene trascritta:

*"Gent.mi,*

*La presente quale contributo personale agli argomenti di cui all'Assemblea del 30 luglio 2021 in previsione della prossima Assemblea del 27 ottobre 2021.*

*In merito alle osservazioni fatte dai colleghi durante la prima assemblea, espongo la mia personale opinione in merito alla possibilità dell'utilizzo dei social per diffondere la presenza del proprio Studio Commerciale in rete.*

*Contrariamente a quanto espresso da alcuni ill.mi Colleghi i social sono uno strumento molto democratico che toglie disparità del tipo economico in quanto del tutto gratuiti, mi spiego meglio: per creare una semplice pagina facebook o instagram o altro social, non è necessario pagare nulla è quindi possibile avere una pagina online di presenza e rappresentanza del tutto gratuita contrariamente ad un sito che ha costi sia fissi che variabili ripetuti nel corso degli anni. Credo inoltre che la Gig Economy renda indispensabile a chiunque offra servizi di essere presente online, l'offline (il vecchio elenco telefonico) non lo consulta più nessuno. Ora, posso essere parzialmente in accordo con il pensiero espresso da alcuni colleghi in merito alla sponsorizzazione, resta però il problema della concorrenza estera (Italia o Inghilterra ecc soprattutto in merito alle possibilità di Business) la quale ha aperto le porte a diverse attività in termini di pubblicazioni online.*

*Ad esempio strumenti come Google ADW sono indispensabili per essere censiti e visibili su Google Maps, servizio questo non tanto come promozione ma come utilità per essere trovati facilmente attraverso uno dei metodi più diffusi ossia il navigatore. Inoltre alcuni colleghi usano strumenti alternativi o piattaforme digitali dove essere presenti come Consulenti e questo non è controllabile in alcun modo a meno che non ci si incappi per caso.*

*L'online infatti da mille e una possibilità di diffusione, e come soprascritto la contezza di chi usa determinati strumenti e il come è alquanto remota. Ciò detto, personalmente credo che la possibilità di essere presenti al pari delle imprese su diversi canali sia un valore aggiunto e non una perdita come detto in Assemblea da alcuni Colleghi, anzi, dimostrare di saper usare strumenti al pari delle aziende per cui del resto si offrono i nostri servizi sia essenziale e vitale per la crescita economica del nostro settore che spesso viene penalizzato rispetto a concorrenti.*

*La presente è semplicemente uno spunto di riflessione sui temi oggetto della prossima assemblea da discutere assieme ai Colleghi nel massimo rispetto dell'opinione di tutti.*

*Cordiali saluti*

*Dott.ssa Sara Stefanelli"*

Interviene nella discussione la dott.ssa Monica Leardini per precisare che la comunicazione della dott.ssa Sara Stefanelli è pervenuta in data 21/10/2021 ovvero successivamente alla riunione del Consiglio Direttivo in cui si è discusso in merito agli argomenti proposti oggi all'assemblea.

A questo punto interviene nella discussione il Rag. Ruggero Stacchini, il quale dichiara di concordare con quanto rappresentato nella e-mail della dott.ssa

Sara Stefanelli, in quanto facebook e instagram sono social network utilizzabili e validi anche per i liberi professionisti, mentre non è d'accordo per quanto riguarda le sponsorizzazioni. Precisa inoltre che i siti internet ormai non li guarda più nessuno, e che viene utilizzato sempre di più facebook anche soltanto per reperire l'indirizzo dello studio professionale.

Interviene nella discussione anche la Rag. Laura Poggiali che dichiara di essere d'accordo con la dott.ssa Sara Stefanelli e con il Rag. Ruggero Stacchini in merito a facebook e di non essere d'accordo per le sponsorizzazioni.

Interviene nella discussione il dott. Luca Marcucci che sottolinea l'importanza del modo col quale vengono effettuate le pubblicazioni pubblicitarie piuttosto del mezzo. Infatti le modalità utilizzate, indipendentemente dal mezzo, possono essere squalificanti per la professione.

Il Presidente fa notare all'assemblea che potrebbe esserci una contraddizione tra il consentire la pubblicità informativa (e non quella commerciale), ma al tempo stesso dare la possibilità di utilizzare facebook che è per eccellenza uno strumento di pubblicità commerciale.

Interviene nella discussione il dott. Luca Marcucci per significare che facebook è uno strumento di visibilità e contatto e non per forza deve essere utilizzato per pubblicità commerciale. Dipende da come viene utilizzato e siamo ormai arrivati ad un punto che non possiamo proibirne l'utilizzo, purché venga utilizzato in modo appropriato.

Interviene nella discussione il Presidente per proporre all'assemblea una definizione per un utilizzo appropriato di facebook e altri social network; il Presidente precisa che, a suo avviso, qualora consentito l'utilizzo dei social network, dovrebbe innanzitutto trattarsi di pagine facebook proprie dello studio professionale e non pagine facebook personali utilizzate promiscuamente anche per la pubblicità informativa dello studio professionale.

Interviene nella discussione il dott. John Mazza per significare che è opportuno inserire delle regole e dei limiti perché i comportamenti non corretti degli iscritti sono squalificanti per l'intera categoria. Inoltre ritiene, come proposto dal Presidente, che è opportuno valutare più approfonditamente se a monte debba esserci una distinzione formale tra facebook ad uso personale e facebook riservato esclusivamente alle attività professionali.

Interviene il Rag. Massimo Tamagnini, per significare che concorda con il dott. John Mazza perché quello proposto dal Presidente potrebbe essere il modo per delimitare le problematiche riferite all'utilizzo dello strumento facebook, quindi occorre scindere anche formalmente la sfera personale da quella professionale. Inoltre bisogna considerare che regolamentare la pubblicità è un grosso passo avanti ed uno sforzo da parte dell'Ordine, infatti fino a pochi mesi fa la pubblicità era completamente vietata, quindi il fatto di creare una pagina facebook esclusivamente dedicata all'attività professionale (e separata da quella personale) potrebbe essere la migliore soluzione di compromesso.

Interviene nella discussione il dott. Stefano Reggini per proporre una pagina facebook dell'Ordine contenente l'elenco e i contatti di tutti gli iscritti e affidata alla gestione dell'Ordine.

Interviene il dott. Luca Marcucci, in riferimento alla proposta del dott. Stefano Reggini, per significare che una pagina facebook creata e gestita dall'Ordine

sarebbe in contraddizione con lo spirito e l'utilizzo libero da parte del professionista di una propria pagina facebook e quindi si dichiara contrario alla proposta.

Il Presidente, considerate le varie proposte avanzate e la discussione svolta in merito all'utilizzo dei social network (facebook, instagram e simili) per la pubblicità informativa del professionista, propone di passare alla votazione delle seguenti opzioni:

1) pubblicità informativa su social network (per esempio facebook, instagram, ecc) esclusivamente riservati all'attività professionale e quindi separati da social network ad uso personale;

voti a favore: 21, poi rettificato in 22 in quanto per lo studio Angelini ci sono due professionisti in un unico collegamento, su 31 collegati corrispondenti a 33 votanti (in quanto sia per lo studio Angelini che per lo studio Reggini ci sono due professionisti con un unico collegamento zoom);

2) pubblicità informativa su social network (per esempio facebook, instagram, ecc) gestito dall'Ordine contenente l'elenco dei nominativi e recapiti di tutti gli iscritti all'Albo ODCEC (come da proposta del dott. Stefano Reggini);

voti a favore: 16 su 33 votanti

3) pubblicità informativa su social network (per esempio facebook, instagram, ecc) completamente liberi quindi pubblicità informativa realizzata anche mediante utilizzo promiscuo di social network ad uso personale;

voti a favore: 5 su 33 votanti.

Il Presidente comunica quindi che la prima opzione messa ai voti ha raggiunto il maggior numero di voti, segnatamente 22 su 33, che rappresenta anche la maggioranza sul totale dei votanti e pertanto viene approvata a maggioranza l'opzione 1.

Si aggiunge all'assemblea la dott.ssa Giulia Magnani, quindi i votanti diventano 34.

Si passa quindi alla votazione della proposta riferita alla possibilità di consentire la pubblicità informativa:

- su prodotti di cartoleria e materiale di consumo utilizzato nell'ambito dello studio del professionista iscritto ODCEC quali Block Notes, penne, matite, carpette, fascette rilegatrici di atti e contratti;

voti a favore: 30 su 34 votanti. Proposta approvata.

Si passa poi alla votazione della proposta riferita alla possibilità di consentire la pubblicità informativa:

- su siti internet propri dello studio con espressa esclusione di banner;

voti a favore: 27 su 34 votanti. Proposta approvata.

Si passa infine alla votazione della proposta riferita alla possibilità di consentire la pubblicità informativa:

- su siti web specifici nello sviluppo di contatti professionali e nella diffusione di contenuti specifici relativi al mercato di lavoro (tipo linkedin o community professionali);

voti a favore: 28 su 34 votanti. Proposta approvata.



\* \* \* \* \*

L'Assemblea ,

**visto**

l'Ordinamento della professione di Commercialista ed Esperto Contabile e lo Statuto dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, allegato al Decreto Delegato 29.12.2010 n. 201 (ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI) e successive modifiche ed integrazioni;

**richiamato**

l'art. 10 del regolamento riferito alle "*Norme di Deontologia Professionale*" come modificato dall'assemblea ordinaria degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 30 luglio 2021

**udita**

la relazione e proposta del Presidente sopra in dettaglio illustrata, dopo ampio ed approfondito dibattito,

**a maggioranza delibera**

di considerare consentita la pubblicità informativa che, oltre a rispettare i criteri generali ed inderogabili per l'effettuazione da parte del Dottore Commercialista e/o dell'Esperto Contabile della pubblicità informativa nel rigoroso rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 10 del regolamento riferito alle "*Norme di Deontologia Professionale*" sia effettuata esclusivamente:

- su prodotti di cartoleria e materiale di consumo utilizzato nell'ambito dello studio del professionista iscritto ODCEC quali Block Notes, penne, matite, carpette, fascette rilegatrici di atti e contratti;
- su siti internet propri dello studio con espressa esclusione di banner;
- su siti web specifici nello sviluppo di contatti professionali e nella diffusione di contenuti specifici relativi al mercato di lavoro (tipo linkedin o community professionali);
- su social network (per esempio facebook, instagram, ecc) esclusivamente riservati all'attività professionale e quindi separati da social network ad uso personale.

La valutazione circa la rispondenza della scelta del mezzo rispetto ai parametri e mezzi sopra menzionati rinvenibili dagli obblighi e da divieti previsti dallo statuto ODCEC e dal regolamento deontologico così come quella relativa al contenuto dell'informazione pubblicitaria è in ogni caso rimessa all'autonomia di giudizio del Consiglio dell'Ordine che dovrà tenere in considerazione tutti gli aspetti caratterizzanti le singole fattispecie concrete.

**3. Varie ed eventuali.**

Non essendoci altro da discutere e deliberare, alle ore 10.18 si dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente  
Dott. Manuela Graziani

Il Segretario Verbalizzante  
Rag. Daniela Mina

**Elenco iscritti presenti alla votazione dell'assemblea in videoconferenza**

Daniela Mina

Alessia Scarano

Laura Poggiali

Eleonora Michelotti

Manuela Graziani

Fabio Toccaceli

Emanuela Conti

Stefano Venturini

Luca Marcucci

Monica Leardini

Milena Bizzocchi

John Mazza

Elisabetta Chiaruzzi

Jacopo Angelini

Nicolò Angelini

Franco Norri

Valentina Di Francesco

Massimo Tamagnini

Pier Angela Gasperoni

Andrea Albertini

Annalisa Berardi

Milena Riccardi

Massimo Tumietto

Danilo Dolcini

Federica Battistini

Ruggero Stacchini

Manuel Berardi

Aldo Geri

Stefano Reggini

Gianluigi Reggini

Gian Luca Belluzzi

Rossana Michelotti

Jessica Tassinari

Giulia Magnani